



CONFIDI DEL MEZZOGIORNO – Società cooperativa
Sede legale/direzionale: 80133 NAPOLI , Via Miguel Cervantes de Saavedra, 55/5
Telefono e Fax: 081 -5524418 – 349 8413754
C.F. – P. Iva : 03464870637
Sito internet: www.confididelmezzogiorno.it
E-mail: info@confididelmezzogiorno.it Pec: confididelmezzogiorno@pec.it

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

Cos'è la garanzia collettiva dei fidi

La garanzia collettiva dei fidi consiste nel rilascio, da parte del Confidi, da garanzia di tipo mutualistico a beneficio di Banche convenzionate, volte a facilitare l'accesso al credito delle aziende associate a condizioni economiche di favore.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Pertanto se tale operazione non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia, perde efficacia.

Il Confidi rilascia una lettera di garanzia riportante la tipologia di garanzia rilasciata, la forma tecnica, la durata, l'importo e i dettagli dell'affidamento garantito.

La garanzia del Confidi può essere **“sussidiaria”** o **“a prima richiesta”**.

Con la concessione della garanzia **“sussidiaria”** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza, e dopo che la Banca o l'Intermediario Finanziario erogante abbia esperito senza esito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio e/o di eventuali coobbligati.

Con la garanzia a **“prima richiesta”** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio, senza preventiva escussione del debitore principale e/o di eventuali coobbligati.

A sua volta il Socio è tenuto a rimborsare al Confidi gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca o altro Intermediario Finanziario, ai quali, sulla base delle Convenzioni in essere, il Confidi di norma conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici a carico del Socio a fronte della concessione della garanzia.

Prima di scegliere e firmare il Contratto è quindi necessario leggere attentamente il presente Foglio Informativo.

COSTI DA RICONOSCERE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO/GARANZIA

1. Spese di istruttoria

Importo fisso per pratica a titolo di spese istruttoria:

- € 250,00

COSTI DA RICONOSCERE ALL'ATTO DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO

2. Quote sociali

Sottoscrizione da parte del nuovo socio di minimo 1 quota sociale della Cooperativa

- € 258,20

3. Commissione di garanzia

- Commissione una tantum del 4% da calcolarsi sull'importo del finanziamento erogato

La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria e delle commissioni.

Le commissioni **non sono dovute** in caso di mancato perfezionamento del finanziamento garantito per **esito negativo da parte della Banca**.

In caso di estinzione del finanziamento garantito prima della scadenza naturale le commissioni versate in via anticipata **non saranno restituite**.

1. Casi particolari

Moratoria /allungamento mutuo

Commissione annua dello 0,50%, calcolata sull'importo residuo della garanzia alla data della richiesta.

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il Socio potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copie del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

RECLAMI

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Confidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio e il Confidi, relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il socio – prima di adire l'autorità giudiziaria – è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
3. Il Socio può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo info@confididelmezzogiorno.it Il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
4. Il Socio può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

T.U.B. (Testo Unico Bancario) : G.lgs 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

Confidi: i consorzi e le società cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o soci per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Fideiussione: E' la garanzia in forza della quale il fideiussore obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi.

Enti finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei soci del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Socio: è l'impresa che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento verso la Banca /IF.

Debitore solidale o terzo garante: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica in favore del debitore principale.

PMI (Piccola Media Impresa) : è l'impresa o altra ditta individuale che può chiedere di diventare socio del Confidi del Mezzogiorno. I parametri e gli elementi in base ai quali un'impresa/ditta individuale è definita PMI, sono illustrati nel D.M. 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. 238 DEL 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europe 2003/361/CE del 6/5/2003 (la categoria delle micro-impresе, delle piccole impresе e delle medie impresе, complessivamente definita PMI, è costituita da impresе che hanno meno di 250 occupanti, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce "piccola impresa" l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria della PMI, si definisce "micro-impresa" l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)

Offerta fuori sede: quando la Garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle dipendenze del Confidi.

Offerta in sede: quando la Garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "locale aperto al pubblico" o "dipendenza" s'intende la succursale del Confidi e qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Garanzia sussidiaria: il creditore (banca) ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale (socio) ai fini del rimborso delle somme finanziate.

Garanzia a prima richiesta: garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile" in forza della quale il creditore (banca), in caso di inadempimento del debitore principale (socio), può chiedere direttamente al Confidi il pagamento della quota di garanzia, senza la preventiva escussione del socio inadempiente.

Una tantum: dovuta una sola volta.

Il/La sottoscritto/a
dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

.....
Data

.....
Firma